



COMUNICATO N. 10/DIV – 6 SETTEMBRE 2022

10/15

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 3, 4 E 5 SETTEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 3, 4 e 5 Settembre 2022

1^ Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	FERALPISALÒ	0-1
JUVENTUS NEXT GEN	TRENTO	2-0
L.R. VICENZA	PRO SESTO	6-1
NOVARA	RENATE	3-1
PERGOLETTESE	PIACENZA	2-1
PRO PATRIA	ARZIGNANO V.	1-1
PRO VERCELLI	PADOVA	1-0
SANGIULIANO	MANTOVA	4-2
TRIESTINA	PORDENONE	0-2
VIRTUS VERONA	LECCO	2-2

GIRONE B

ANCONA	SIENA	1-1
CESENA	CARRARESE	1-2
FIORENZUOLA	FERMANA	1-0
GUBBIO	AQUILA MONTEVARCHI	2-0
IMOLESE	ALESSANDRIA	1-0
OLBIA	PONTEREDERA	1-0
RECANATESE	VIS PESARO	0-0
REGGIANA	LUCCHESI	2-1
S. DONATO TAVARNELLE	RIMINI	1-1
VIRTUS ENTELLA	TORRES	1-0

GIRONE C

ACR MESSINA	CROTONE	2-4
CATANZARO	PICERNO	4-0
FIDELIS ANDRIA	POTENZA	0-0
FOGGIA	LATINA	1-3
GELBISON	JUVE STABIA	1-3
GIUGLIANO	VITERBESE	2-0
MONOPOLI	TARANTO	4-1
MONTEROSI TUSCIA	AUDACE CERIGNOLA	3-0
PESCARA	AVELLINO	1-0
TURRIS	VIRTUS FRANCAVILLA	2-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 3, 4 E 5 SETTEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società CESENA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, LATINA, PESCARA ed hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 5.000,00 CON DIFFIDA

ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato tribuna C, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, durante la partita, n.12 (dodici) bottigliette di acqua semipiene all'interno del terreno di gioco e n.15 (quindici) bottigliette nel recinto di gioco;

2. nell'aver lanciato, al 45° minuto circa del primo tempo, una bottiglietta di acqua semipiena che colpiva alla fronte il giocatore n.32 del CROTONE, rendendo necessario l'intervento dei sanitari;

3. nell'aver attinto il direttore di gara ed il IV ufficiale con acqua su tutto il corpo, alla fine del secondo tempo, mentre rientravano negli spogliatoi, e nell'aver lanciato all'indirizzo degli stessi, a distanza di pochi centimetri, una bottiglietta vuota.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.

Valutate le misure previste in applicazione dei Modelli Organizzativi ex art. 29 C.G.S., da una parte, e la gravità dei comportamenti posti in essere, dall'altra (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 5.000,00 CON DIFFIDA

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, all'ingresso delle squadre in campo, dal settore distinti pietre verso i tifosi avversari posizionati nel settore ospiti, causando il

ferimento di due di essi e rendendo necessario il ricorso alle cure mediche, per uno di essi presso il pronto soccorso;

2. nell'aver lanciato, al 27° minuto circa del secondo tempo, una bottiglia da mezzo litro semipiena con tappo nel recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.

Valutati da una parte, le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S ed il fattivo intervento del personale addetto alla sicurezza; dall'altra la gravità dei fatti posti in essere (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA

€ 3.000,00

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, nel corso dei primi dieci minuti della gara, pietre, oggetti vari e circa quindici seggiolini sradicati dagli spalti del settore ospiti verso il settore distinti occupato dai tifosi avversari;

2. nell'aver lanciato, all'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco ed uno nel settore occupato dai tifosi avversari;

3. nell'aver lanciato, al 30° minuto circa del secondo tempo, all'interno del terreno di gioco una bottiglietta d'acqua.

B) per avere i suoi, sostenitori posizionati nel settore ospiti, intonato:

1. all'inizio della gara cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;

2. al 29° minuto circa del primo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle forze dell'ordine, ognuno dei quali ripetuto quattro volte.

C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver divelto circa quindi seggiolini all'interno della tribuna del settore ospiti e nell'aver danneggiato due servizi igienici ubicati nei bagni loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 2.000,00

CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1 - prima dell'inizio della gara, all'ingresso delle squadre in campo, nell'aver acceso nel recinto di gioco, sotto la curva ovest denominata " M. Capraro " - settore 12, più di 50 (cinquanta) fumogeni di colore giallo e rosso, con modalità tali da determinare un'intensa cortina di fumo che ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e che ha causato il ritardato inizio della gara di circa un minuto;

2 - al 6° minuto del primo tempo nell'aver lanciato, dalla curva ovest "M. Capraro" - settore 12 ", un fumogeno nel recinto di gioco;

3 - al 5° minuto del primo tempo, nell'aver lanciato, dalla curva ovest "M. Capraro" - settore 12, due bottigliette di acqua piene nel recinto di gioco, senza colpire nessuno;

4 - al 42°minuto del primo tempo, nell'aver lanciato, dalla curva ovest "M. Capraro" settore 13, nel recinto di gioco, un bicchiere di birra pieno in direzione di una steward, senza colpirla.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l'autorizzazione preventivamente ottenuta all'accensione dei fumogeni di cui al punto 1, avvenuta, in concreto, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte (r. proc. fed., r.c.c. e supplemento r.c.c.).

€ 800

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere due petardi all'interno del settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500

ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 33°minuto circa, un fumogeno all'interno del recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed.).

€ 200

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva sud anello superiore, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 1° minuto del primo tempo, lanciato un bengala all'interno del terreno di gioco, nell'area di porta, lato destro, della squadra ospite.

Misura attenuata della sanzione, in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 SETTEMBRE 2022**

PITINO MARCELLO

(ACR MESSINA)

per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV ufficiale uscendo dall'area tecnica per protestare contro una decisione arbitrale e successivamente dirigendosi verso il IV ufficiale con atteggiamento minaccioso e urlando verso di lui e la squadra arbitrale per quattro volte parole irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, da una parte ritenuta la continuazione e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dal PITINO (r. IV ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **13 SETTEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA**

DEOMA DANIELE

(LUCCHESI)

per aver, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **25 NOVEMBRE 2022**

SCIOTTO PIETRO

(ACR MESSINA)

A) per avere tenuto un comportamento non corretto facendo ingresso, al 31° minuto circa del primo tempo, sul terreno di gioco senza essere iscritto in distinta;

B) per avere tenuto, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi e all'interno di essi, una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro e della squadra arbitrale ed una pluralità di condotte gravemente irrispettose nei confronti dell'arbitro, dell'assistente n. 1 e del IV ufficiale, concretizzatesi in un contatto fisico:

1 - proferendo frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale e rallentandone l'accesso negli spogliatoi;

2 - gesticolando nei confronti dell'arbitro, agitando la mano vicino al viso dello stesso e stratonandolo per un braccio, senza procurargli alcun danno e/o dolore, così rallentandone l'accesso allo spogliatoio di pertinenza;

3 - tentando di entrare nello spogliatoio degli arbitri spingendo, nell'occasione, l'assistente arbitrale, senza provocargli dolore;

4 - urlando nei confronti del IV ufficiale frasi irrispettose e ingiuriose e stratonandolo per un braccio, senza procurargli dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r.a.a., r. IV ufficiale, r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SASSARINI DAVID

(VIS PESARO)

A) una giornata di squalifica per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione;

B) una giornata di squalifica per avere, al 30° minuto del primo tempo, pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RENZONI FRANCESCO

(VIS PESARO)

per avere, al 40°minuto del secondo tempo, pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

MILANI ANDREA

(CATANZARO)

per avere, al 9°minuto del primo tempo, pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

CUDINI MIRKO

(FIDELIS ANDRIA)

VISCONTI PASQUALE

(VIRTUS FRANCAVILLA)

BRAGLIA PIERO

(GUBBIO)

AUTERI GAETANO

(ACR MESSINA)

DIANA AIMO

(REGGIANA)

CICERI ANDREA

(SANGIULIANO)

PAGLIUCA GUIDO

(SIENA)

TESTI MAURIZIO

(VIRTUS VERONA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAZZARANI ANDREA

(PERGOLETTESE)

per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario PARISI TINO in quanto, dopo essere stato spinto con forza da questo ultimo all'interno della propria porta nella rete, reagiva colpendolo con una testata al volto, senza provocare particolari conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1000 DI AMMENDA

PARISI TINO

(PIACENZA)

per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario in quanto, spingeva con forza, tra la spalla e la base del collo, MAZZARANI ANDREA nella porta avversaria facendolo cadere a terra e provocando la reazione violenta dello stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SULJIC CAZIM

(PIACENZA)

per avere, al 23°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone lo colpiva con i tacchetti esposti al di sopra della caviglia con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZUNNO MARCO (PIACENZA)
per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, applaudiva ironicamente nei confronti di sua decisione arbitrale in segno di disapprovazione e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE)
per avere, al 47°minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SPERANZA MATTIA (ALESSANDRIA)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF (ALESSANDRIA)
AMATUCCI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI)
AGYEMANG GIUSEPPE (IMOLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

OSUJI CHINOYE WILFRED (TRENTO)
GELLI JACOPO (ALBINOLEFFE)
MICULI ARMANDO (ALBINOLEFFE)
CHECCHI LORENZO (ALESSANDRIA)
LOMBARDI LUCA (ALESSANDRIA)
PERSEU FAUSTO (ALESSANDRIA)
MARTINA ALESSANDRO (ANCONA)
MONDONICO DAVIDE (ANCONA)
NADOR FOLLY STEVEN (AQUILA MONTEVARCHI)
ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO V.)
BORDO LORENZO (ARZIGNANO V.)
PIANA LUCA (ARZIGNANO V.)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
VITALI PABLO (AUDACE CERIGNOLA)
FRANCO DANIELE (AVELLINO)
ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)
MURANO JACOPO (AVELLINO)
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
BURIGANA PIERO (LECCO)
CELJAK VEDRAN (LECCO)
LAKTI ERALD (LECCO)

ZAMBATARO EYOB	(LECCO)
DEZI JACOPO	(PADOVA)
PIOVANELLO ENRICO	(PADOVA)
BOZHANAJ KLEIS	(CARRARESE)
D'AMBROSIO DARIO	(CARRARESE)
D'AURIA GIANLUCA	(CARRARESE)
DELLA LATTA SIMONE	(CARRARESE)
FREY DANIEL NICOLAS	(CARRARESE)
IMPERIALE MARCO	(CARRARESE)
CIANCI PIETRO	(CATANZARO)
GATTI RICCARDO	(CATANZARO)
CHIARELLO RICCARDO	(CESENA)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
PRESTIA GIUSEPPE	(CESENA)
CATANESE GIOVANNI	(PONTEDERA)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
SHIBA CRISTIAN	(PONTEDERA)
AWUA THEOPHILUS	(CROTONE)
CHIRICO' COSIMO	(CROTONE)
FILOSA ANDREA	(CROTONE)
GOLEMIC VLADIMIR	(CROTONE)
D'ANIELLO ANDREA	(PESCARA)
DELLE MONACHE MARCO	(PESCARA)
GERMINARIO GIANLUCA	(PESCARA)
MORA LUCA	(PESCARA)
D'ORAZIO LUDOVICO	(FERALPISALO')
LEGATI ELIA	(FERALPISALO')
SALINES EMMANUELE	(FERALPISALO')
ZENNARO MATTIA	(FERALPISALO')
DE PASCALIS DONATO	(FERMANA)
GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
MISURACA GIANVITO	(FERMANA)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA	(FIDELIS ANDRIA)
DALMAZZI ALESSANDRO	(FIDELIS ANDRIA)
PAVONE FABIAN	(FIDELIS ANDRIA)
CURRARINO MICHELE	(FIORENZUOLA)
DANOVARO FEDERICO	(FIORENZUOLA)
FIORINI MATTIA	(FIORENZUOLA)
QUAINI ALESSANDRO	(FIORENZUOLA)
GIORNO FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
IDDA RICCARDO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ULIANO FRANCESCO	(GELBISON)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE	(GIUGLIANO)
ARENA ALESSANDRO	(GUBBIO)
ARTISTICO GABRIELE	(GUBBIO)
DI GENNARO RAFFAELE	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
EGUELFY FABIO	(IMOLESE)
BAROSI DAVIDE	(JUVE STABIA)
CINAGLIA DAVIDE	(JUVE STABIA)

DELL'ORFANELLO UGO	(JUVE STABIA)
GERBO ALBERTO	(JUVE STABIA)
MAGGIONI TOMMASO	(JUVE STABIA)
BARBIERI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
STRAMACCONI DIEGO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CARISSONI LORENZO	(LATINA)
CORTINOVIS FABIO	(LATINA)
MARGIOTTA FRANCESCO	(LATINA)
TERASCHI MARCO	(LATINA)
TONTI ALESSANDRO	(LATINA)
BACHINI MATTEO	(LUCCHESE)
VISCONTI ELIA	(LUCCHESE)
MONACHELLO GAETANO	(MANTOVA)
DAGA RICCARDO	(ACR MESSINA)
TRASCIANI DANIELE	(ACR MESSINA)
VERSIENTI LEANDRO	(ACR MESSINA)
FALBO LUCA	(MONOPOLI)
SIMERI SIMONE	(MONOPOLI)
BORRI LORENZO	(MONTEROSI TUSCIA)
CARLINI MASSIMILIANO	(MONTEROSI TUSCIA)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)
ROSSI ALESSANDRO	(MONTEROSI TUSCIA)
BENALOUANE YOHAN	(NOVARA)
BONACCORSI SAMUELE	(NOVARA)
GONZALEZ PABLO ANDRES	(NOVARA)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)
MINALA JOSEPH MARIE	(OLBIA)
OCCHIONI FABIO	(OLBIA)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)
SONCIN MATTEO	(PERGOLETTESE)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN	(PERGOLETTESE)
FROSININI RUGGERO	(PIACENZA)
NELLI JACOPO	(PIACENZA)
AJETI ARLIND	(PORDENONE)
ANDREONI CRISTIAN	(PORDENONE)
BENEDETTI AMEDEO	(PORDENONE)
BURRAI SALVATORE	(PORDENONE.)
GYAMFI BRIGHT	(POTENZA)
GIUBILATO LORENZO	(PRO SESTO)
MORETTI ANDREA	(PRO SESTO)
CRISTINI ANDREA	(PRO VERCELLI)
IEZZI ROBERTO	(PRO VERCELLI)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
MASI ALBERTO	(PRO VERCELLI)
SILVESTRO ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
ALFIERI VINCENZO	(RECANATESE)
GIAMPAOLO DANIEL	(RECANATESE)
LONGOBARDI GIANLUCA	(RECANATESE)
QUACQUARELLI GABRIELE	(RECANATESE)
RAPARO MARCO	(RECANATESE)

LAEZZA GIULIANO	(REGGIANA)
ESPOSITO GIANLUCA	(RENATE)
POSSENTI MARCELLO	(RENATE)
SQUIZZATO NICCOLO'	(RENATE)
TONELLI SIMONE	(RIMINI)
ROSSI ALESSIO	(S. DONATO TAVARNELLE)
COGLIATI PIETRO MARIA	(SANGIULIANO)
GUIDETTI LUCA	(SANGIULIANO)
QEROS FRENCI	(SANGIULIANO)
ARRAS DAVIDE	(SIENA)
BELLONI NICCOLO	(SIENA)
FREDIANI MARCO	(SIENA)
RAIMO ALESSANDRO	(SIENA)
SILVESTRI LUIGI	(SIENA)
MANETTA MARCO	(TARANTO)
PROVENZANO ALESSANDRO	(TARANTO)
ROMANO ANTONIO	(TARANTO)
RUSSO ANTONIO	(TARANTO)
LORA FILIPPO	(TORRES)
RUOCCO FRANCESCO	(TORRES)
DI GENNARO MATTEO	(TRIESTINA)
GORI MIRKO	(TRIESTINA)
ACQUADRO ALBERTO	(TURRIS)
IERARDI MARIO	(L.R. VICENZA)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(L.R. VICENZA)
PADELLA EMANUELE	(L.R. VICENZA)
PASINI NICOLA	(L.R. VICENZA)
SCARSELLA FABIO	(L.R. VICENZA)
PAOLUCCI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
ZAPPELLA DAVIDE	(VIRTUS ENTELLA)
DANTI DOMENICO	(VIRTUS VERONA)
FAEDO CARLO	(VIRTUS VERONA)
GIACOMEL ALESSANDRO	(VIRTUS VERONA)
TALARICO RAUL	(VIRTUS VERONA)
GAVAZZI FABIO	(VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)
DI CAIRANO DAVIDE	(VITERBESE)
VOLPICELLI EMILIO	(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 6 Settembre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli